



Provincia
di Milano

Original



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° ...54...1...06...

Atti n° 194920/06/2.8/05/3916

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del ...19 DIC 2006

<i>Presidente</i>	BRUNA BREMBILLA	ASSENTE
<i>Vice Presidente</i>	GIACOMO BERETTA	
<i>Consiglieri</i>	CARLA ANDENA	ANTONELLO PATTA
	GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO
	RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI
	PAOLO DEL NERO	ASSENTE FRANCO TAGLIAFERRI
	ANDREA GAIARDELLI	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Comune di Cusago (MI) – Piano di Recupero Cascina Scariona - Parere del Parco Agricolo Sud Milano (deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di 5 pagine di cui _____ pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R.n.86 del 30.11.1983 “Piano regionale delle Aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art.1, comma 6 della L.R.n.11 del 28.02.2000 “Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”, che ha posto in capo alla Giunta Regionale l’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi Regionali;

Richiamata la L.R.n.24 del 23.04.1990 “Istituzione del parco agricolo regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.7/818 del 03.08.2000 di approvazione definitiva del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Visto il D.Lgs.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”

Vista la L.R.n.12 del 11.03.2005 “Legge per il governo del territorio”;

Premesso che:

- il Comune di Cusago inviava al Parco Agricolo Sud Milano, con nota pervenuta in data 20.09.2006, la richiesta di parere inerente il Piano di Recupero di Cascina Scariona, adottato con delibera della Giunta Comunale n.124 del 07.09.2006;
- tale Piano di Recupero ricade all’interno del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano in ambito dei “Territori agricoli di cintura metropolitana” regolamentata dall’art.25 delle N.T.A.;
- ai sensi del comma 5 dell’art.25 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco, in relazione alla trasformazione d’uso di edifici e strutture rurali, occorre necessariamente che venga acquisito il parere tecnico agronomico del Settore Agricoltura e Parchi della Provincia di Milano, ai fini del rilascio della autorizzazione paesistica del Parco che avverrà successivamente al parere sul Piano di Recupero da parte del Consiglio Direttivo del Parco;

Considerato che:

- l’intervento di recupero dell’intero complesso della cascina riguarda sia gli edifici originariamente destinati ad abitazioni dei fattori e dei contadini (vedi edifici nn.3 e 4) che le costruzioni agricole vere e proprie costituite dalle stalle, fienile e magazzino (vedi edifici nn.1, 2 e 5);
- il progetto di Piano di Recupero prevede la demolizione complessiva della Cascina Scariona e la nuova costruzione di edifici, costituiti da fabbricati abitativi e fabbricati non abitativi destinati a posto auto a piano terra e sovrastanti legnaie;
- tale progetto comporta con la sistemazione dei nuovi corpi edilizi lungo il bordo del perimetro di proprietà una diversa composizione dell’insediamento senza alcun riferimento specifico alla originaria impostazione agricola della cascina;

Valutato che, circa la sistemazione dei nuovi edifici previsti e delle attività per il tempo libero e parcheggio distribuite nell’area di proprietà collocata lungo il bordo di tale insediamento, non si ritengono valide:

- a) le soluzioni di attacco alla cascina originaria, costituita dagli edifici nn.1 e 2, delle superfici coperte non abitative, denominate 14 a, 15 a, 16 a, 17 a, 18 a, 19 a, che vanno definite soltanto come spazio a piano terra per il ricovero delle autovetture prive della utilizzazione a livello superiore come legnaia; queste superfici (vedi tutte le superfici coperte non abitative

- dall'1 a al 28 a) dovranno essere sistemate unitariamente lungo il bordo dell'area d'intervento con una propria viabilità di accesso per consentire una corretta pedonalizzazione di accesso per le abitazioni da disporsi all'interno della ex-aiia della cascina;
- b) la distribuzione dei lotti abitabili sparsi lungo il perimetro del suolo di proprietà in quanto non costituisce alcun valido riferimento né alla originale giacitura dell'insediamento agricolo né ad una sistemazione coerente, salvo per gli edifici 15-26 e 5-12, con la tipologia prevalente delle cascine nel parco;
 - c) la sostituzione edilizia senza alcuna salvaguardia della tipologia originaria considerata prioritaria, almeno per parte della stessa cascina, in quanto l'architettura rurale deve costituire il riferimento costante per ogni intervento nel Parco Agricolo Sud Milano, in questo caso anche le altezze e le sagome esistenti degli edifici vanno considerate come riferimento da seguire;
 - d) la sistemazione esterna dell'area in corrispondenza dell'accesso all'insediamento previsto a sud con gli impianti sportivi annessi (campo di calcetto, pista skateboard, piscina), in quanto non compatibili con la destinazione a parco;
 - e) il parcheggio esterno in corrispondenza dell'accesso all'insediamento previsto a sud con una estensione intesa come ulteriore interruzione della continuità del suolo tra il versante est e ovest della zona di accesso;
 - f) il percorso della nuova viabilità prevista tra l'insediamento di Cascina Scariona e la zona produttiva di Cusago, esterna al territorio del Parco; tale strada di pertinenza della stessa cascina dovrà essere ubicata più a nord dello stesso insediamento onde evitare una eccessiva lunghezza della stessa e non compromettere ogni possibile attraversamento agricolo a sud della stessa cascina;
 - g) il percorso della nuova roggia costituita intorno a tale insediamento con derivazione dal fontanile Visconti; infatti, ai sensi del comma 7 dell'art.41 "Fontanili e zone umide" è previsto per tali aree che "l'ambito dei fontanili e le relative aree di rispetto, per le quali è vietata ogni opera di trasformazione, sono definiti transitoriamente da una fascia non inferiore a m.50 misurati dall'orlo della testa";

Vista la relazione tecnica predisposta dal funzionario del Parco Agricolo Sud Milano, arch. Giuseppe Romanelli, in data 26.10.2006, in atti;

Visto il parere espresso dal Direttore Centrale Risorse Ambientali, dott.ssa Cristina Melchiorri in data**1.6.NOV.2006**...., ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Richiamato il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.20774/1198/91 del 23.07.1991;

Vista l'urgenza legata all'imminente scadenza dei termini validi per l'esame della pratica, si ritiene di approvare la delibera come immediatamente eseguibile;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Udito il relatore;


Con voti favorevoli 9, contrari //, astenuti // espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) **di esprimere parere contrario al Piano di Recupero della Cascina Scariona sita nel Comune di Cusago (MI), compreso nel Parco Agricolo Sud Milano, per le motivazioni a), b), c), d), e), f), g) sopra enunciate;**
- 2) la trasmissione del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Cusago e alla proprietà Scariona Immobiliare s.r.l. con sede legale in via Monte Napoleone n.27, Milano;
- 3) di dare atto che, in opposizione al presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente Disposizione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suddetto ricevimento, ai sensi dell'art.3 della L.241/90.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va
IL RAGIONIERE CAPO	IL DIRETTORE
Data.....	16 NOV 2006 Data
	

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. 15/01/2007

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 26/04/2007
 Sin quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

31 GEN. 2007

Milano, li.....

Esposta all'Albo pretorio dal 15/01 al 30/01/2007
senza seguito d'opposizione.

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO
GENERALE
